

Capitolo 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc., lire 100,000.

Capitolo 15. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc., lire 100,000.

Capitolo 26. Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi, ecc., lire 6,000.

Capitolo 33. Impianto e funzionamento di vivai e di piante fruttifere, ecc., lire 20,000.

Capitolo 47. Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc., lire 935,000.

Capitolo 77. Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc., lire 60,000.

Totale delle maggiori assegnazioni, lire 1,307,000.

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 27. Sussidi ed incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie, ecc., lire 4,000.

Capitolo 43. Spese per i consorzi antifillosserici, ecc., lire 25,000.

Capitolo 43-bis. Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, lire 30,000.

Capitolo 44. Applicazioni delle leggi sulla caccia, ecc., lire 2,000.

Capitolo 92-bis. Spese per provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale, ecc. (in conto residui), lire 20,000.

Totale delle diminuzioni di stanziamento, lire 81,000.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Come la Camera ricorda, la discussione era stata sospesa con l'approvazione dell'articolo 26:

« Art. 27. — Sono soppressi i due ultimi comma ».

(È approvato).

« Art. 28. — È aggiunto il terzo comma seguente:

« Nessuno può contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un istituto universitario e in una scuola media ».

A questo articolo l'onorevole Buonocore propone che siano aggiunte in fine la parole: « sia dipendenti dal Ministero dell'istruzione o da altri Ministeri ».

L'onorevole Buonocore ha facoltà di svolgerlo.

BUONOCORE. Non occorrono molte parole per dar ragione del mio emendamento, che io credo interpreti più chiaramente il testo del disegno di legge.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Il Governo l'accetta.

CAPORALI, relatore. Anche la Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 28 coll'emendamento aggiuntivo testè letto, dell'onorevole Buonocore.

(È approvato).

« Art. 28-bis. — I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre a quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

« Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa.

« In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potrà essere inferiore a sei.

« Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6000 annue ai professori ordinari e di lire 4000 agli straordinari.

« Per i professori di materie sperimentali che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

« Lo stesso assegno di cui al presente articolo sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali.

« In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente, non si può conferire ai professori altro insegnamento retribuito.

« L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione ».